



Cl 014-10

Fasc. 3-2018

Prot.n.

ORDINANZA N. 40/A/18 del 21/09/2018

OGGETTO: S.P. N° 1 "CARPEGNA" km 10+800 – Ponte del Confine
Emissione di ordinanza di divieto di transito ai veicoli aventi
una massa superiore a 25 t e limitazione di velocità a 30
km/h sul ponte "del Confine" in Comune di Carpegna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che l’Ufficio 4.4.2 “Manutenzione della Viabilità 2 - Montefeltro” ha formulato la proposta di seguito riportata:

“PREMESSO CHE

- la s.p.n.1 Carpegna è un importante arteria di collegamento tra l’entroterra montano del monte Carpegna e la vallata del fiume Marecchia nella confinante provincia di Rimini;
- alla progressiva chilometrica 10+800 della s.p.n.1 Carpegna, in Comune di Carpegna, sul confine tra le provincie di Pesaro e Urbino e Rimini, in prossimità di una curva è situato il ponte denominato “de Confine”, la cui costruzione risale agli anni ‘50;
- il ponte è costituito da un impalcato in solettone in cemento armato e spalle in muratura ed ha le seguenti caratteristiche geometriche: campata unica di luce 4,00 m, larghezza impalcato 7,60 m, larghezza carreggiata 7,0 m con due corsie di marcia
- a seguito di recente ispezione visiva del ponte effettuata dal sottoscritto, Geom. Tarsi Giampiero, finalizzata alla verifica delle condizioni manutentive dell’infrastruttura è stato riscontrato un generale e repentino peggioramento delle condizioni statiche rispetto a precedenti sopralluoghi visivi effettuati negli anni precedenti.
- In particolare si segnala un ampliamento delle fessure diagonali sulla parte sommitale dei muri andatori di monte con accentuamento del fuori piombo verso l’esterno, ed un aumento delle fessure sulle spalle; nella mezzeria all’intradosso della soletta in c.a. dell’impalcato si è accentuata una fessura longitudinale dal quale si nota la fuoriuscita di acqua;

CONSTATATO CHE

- l’attuale stato di degrado strutturale del ponte necessita di ulteriori e più accurate ispezioni ed eventuali indagini sperimentali in grado di accertarne le reali caratteristiche dei materiali e il comportamento della struttura al fine di accertarne la compatibilità con i carichi stradali attualmente in esercizio;

CONSIDERATO CHE

- tali interventi di indagine e quelli successivi di risanamento andranno programmati e realizzati compatibilmente con la presente situazione di bilancio di questa Amministrazione provinciale; la situazione costituisce potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario, in attesa dei citati accertamenti tecnici ed in via cautelativa, limitare i carichi di esercizio sull’infrastruttura

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO, CONSIDERATO E RITENUTO, il sottoscritto Geom. Tarsi Giampiero, titolare della P.O. Viabilità 2 – Montefeltro



PROPONE

in via cautelativa, per i motivi sopra esposti, che venga istituito sul ponte al km 10+800 della s.p.n.1 "Carpegna" in Comune di Carpegna, il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 25 t, (fig.II 68 ART.118 del d.Lgs 285 del 30/04/1992) e il limite massimo di velocità di 30 km/h , fino a che non sarà verificata la stabilità strutturale del ponte."

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

I'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 25 t ed il limite massimo di velocità di 30 km/h, al km 10+800 della s.p.n.1 "Carpegna" in corrispondenza del ponte "del Confine", in Comune di Carpegna, a partire dalla data dell'ordinanza fino a provvedimento di revoca;

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.4.2 "Manutenzione della Viabilità 2 - Montefeltro" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- che il percorso alternativo a quello vietato alla circolazione è rappresentato dalle arterie provinciali e comunali limitrofe;
- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni



previste dal Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);

- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Ente;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

Dott. Arch. Maurizio Bartoli

(Originale firmato digitalmente)

GG\